



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCOPIGNO	RUGGERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4860/11  
depositato il 28/06/2011

- avverso la sentenza n. 183/54/10  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. TI NAPOLITANO IGNAZIO E DELLE FOGLIE SABRINA

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2004/003/SC/0000024307/002 REGISTRO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 4860/11

UDIENZA DEL

22/01/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

23/14/13

PRONUNCIATA IL:

22/1/2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23/1/2013

Il Segretario

[Signature]

## SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il ricorrente [REDACTED] ([REDACTED]) impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n 2204/003/SC/000024307/002, notificato in data 1/12/2006, con cui l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 2, con riferimento alla registrazione della sentenza n 24307 del 3.04.2004 emessa dal Tribunale Civile di Roma in ordine alla controversia instaurata tra il [REDACTED] e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle politiche agricole, aveva determinato e richiesto il pagamento dell'imposta di registro, di bollo e delle spese accessorie nella misura di Euro 943.986,00.

Avverso il predetto avviso di liquidazione la Banca proponeva ricorso deducendo la violazione da parte dell'ufficio dell'art. 59 n 131/86, che prevede l'obbligo della registrazione A DEBITO degli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato, come nella fattispecie in esame.

L'ufficio si è costituito in giudizio e rilevava la infondatezza delle censure svolte dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso di parte.

Con successivo ricorso la parte impugnava la cartella di pagamento n 29620080007384162, recante ad oggetto l'iscrizione a ruolo dell'imposta indicata in epigrafe, maggiorata delle sanzioni ed interessi.

Con sentenza n 183/54/10, depositata in data 19/4/2010, la Commissione tributaria adita, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva e annullava gli atti impugnati riconoscendo le censure sollevate dal Banco di Sicilia e relative all'art. 59.

Avverso la sentenza propone appello l'ufficio che contesta la sentenza e fa presente che i giudici di prime cure hanno ommesso di considerare che per procedere alla registrazione a debito delle sentenze emanate nei processi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato in base ad apposita istanza da parte della Cancelleria del Tribunale è necessario e quindi indispensabile l'iniziativa del Cancelliere per l'effettuazione di tale incombenza. Tali adempimenti rientrano nella competenza degli uffici giudiziari e, pertanto, nel caso de quo, è riscontrato che la Cancelleria interessata non ha ritenuto di dover includere la sentenza tra quelle in cui la registrazione sarebbe dovuta intervenire a debito, ma ha indicato espressamente che la registrazione avvenisse a pagamento per cui si applica l'art. 60 del DPR 131/86 e l'imposta va recuperata nei modi ordinari. Conclude con la riforma della sentenza e la condanna alle spese di lite.

La ricorrente [REDACTED], quale incorporante del [REDACTED], resiste ai rilievi dell'ufficio con argomentate osservazioni e conclude con il rigetto dell'appello.

La vertenza è venuta in decisione in data 22 gennaio 2013, previa discussione in pubblica udienza.

## RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello dell'ufficio è infondato e, pertanto, va respinto.

Invero nella specie di che trattasi, e ciò è pacificamente acclarato, la questione relativa alla registrazione a debito della sentenza n 24307/2004 del Tribunale Ordinario di Roma del 2004 che decidendo nella causa prodotta dall'incorporato [REDACTED] contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle politiche Agricole e Forestali, ha definitivamente condannato l'Amministrazione dello Stato al pagamento in favore del Banco di Sicilia di € 78.660.517,39, oltre gli interessi, a titolo di responsabilità extracontrattuale.

L'ufficio nei motivi di appello ripropone la tesi sostenuta nel primo grado di giudizio secondo la quale il competente Cancelliere ha ritenuto trasmettere la sentenza ai sensi dell'art. 10 del DPR 131/86, affinché le parti in causa provvedessero alla sua registrazione, non ravvedendo gli elementi sufficienti e idonei a richiedere la "prenotazione a debito". In altri termini secondo l'Ufficio fiscale, non avendo il cancelliere chiesto, per la registrazione di tale sentenza, la "registrazione a debito ex art. 59 del DPR 131/86, la stessa, nel caso de quo, oltre che avvenire ai sensi dell'art. 60 del citato DPR non può avvenire essendo la Pubblica Amministrazione la parte soccombente.

Al riguardo, rileva l'ufficio, l'art. 60 DPR 131/86 al primo comma stabilisce: "la registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato a distanza o nell'interesse dell'Amministrazione dello stato. Pertanto da quanto precede la registrazione deve essere richiesta dal cancelliere giudiziario e ne deriva, inoltre, in modo chiaro nell'applicazione del citato articolo 60, il quale precede le modalità della registrazione delle sentenze emesse nei confronti delle Amministrazioni dello stato, richiedendo, nella citata ipotesi l'indicazione nel contesto o a margine di ciascun atto, della fondamentale circostanza che esso sia stato compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dello Stato o della persona o dell'Ente morale ammesso al gratuito patrocinio.

Questo collegio osserva che la tesi dell'ufficio oltre che essere ingiustificata ed insussistente poiché non trova sostegno né da parte della stessa pubblica amministrazione dello stato né da consolidati orientamenti giurisprudenziali che ne condividono l'assunto, è altresì palesemente infondata in quanto si basa sul presupposto che la prenotazione a debito di una sentenza vada effettuata solo qualora venga richiesta dalla cancelleria competente e che venga emessa solo quando si tratta di sentenze favorevoli allo Stato.

Per quanto detto la tesi dell'ufficio è infondata e illegittima e, pertanto, va respinta.

Sul punto si rappresenta che l'Amministrazione Finanziaria nella riunione dei Capi compartimentali Tasse e Imposte sugli affari del 20/4/1983, sia il Consiglio di Stato, sia la giurisprudenza sono giunte alla pacifica e condivisa conclusione che la registrazione a debito, nella fattispecie in esame, andasse effettuata anche senza la specifica richiesta del cancelliere, non essendo tale richiesta espressamente prevista dall'art. 59.

La ratio della disposizione riposa nella esigenza di evitare un anticipato esborso di somme, a titolo di imposta, per la parte privata, che la stessa, nel caso di vittoria, recupererebbe con aggravio di interessi, a scapito dell'Amministrazione dello Stato. Pertanto, nei casi del genere, l'Ufficio deve provvedere a registrare a debito il provvedimento, a prescindere da una previa richiesta della cancelleria competente. Allorché il procedimento contenzioso si sarà esaurito, con l'emanazione della sentenza definitiva, l'Ufficio procederà al recupero del tributo a carico della parte privata, solo in caso di soccombenza. Su tale scia la risoluzione della Agenzia Direzione normativa e contenzioso in una causa penale in cui a seguito di istanza di interpello ha dichiarato che "ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è parte processuale nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato, con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita del credito".

Da quanto evidenziato non sussiste alcun dubbio circa la sussistenza nel caso de quo delle condizioni previste dall'art. 59 del DPR 131/86 e pertanto la sentenza del Tribunale di Roma va registrata a debito.

In conclusione si respinge l'appello dell'ufficio e si conferma la sentenza di primo grado che ha annullato l'avviso di liquidazione e tutti gli atti consequenziali.


Viste le previsioni dell'art. 15 del D. Lgs 546/92 il Collegio quanto alle spese di giudizio in considerazione della specificità dei profili normativi, dottrinari e giurisprudenziali dedotti dalle parti e della complessità dei motivi espliciti, le spese possono essere compensate tra le parti processuali.

P Q M

Respinge l'appello dell'ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 22 Gennaio 2013.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

